



CITTA' DI BIELLA
PROVINCIA DI BIELLA

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CORSI DI
GINNASTICA DOLCE PER ANZIANI 2018/2019. CODICE CIG:
ZC624C232A.

INDICE

ART. 1 – OGGETTO E CARATTERISTICHE DELL’APPALTO	3
ART. 2 – IMPORTO A BASE DI GARA E VALORE PRESUNTO DELL’AFFIDAMENTO	4
ART. 3 – OBBLIGHI DEL COMUNE	4
ART. 4 – OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO	5
ART. 5 – DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO DEL CONTRATTO	5
ART. 6 – RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE	5
ART. 7 – PERMESSI ED AUTORIZZAZIONI	7
ART. 8 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI	7
ART. 9 – CONTROLLI	8
ART. 10 – PENALITÀ	8
ART. 11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	8
ART. 12 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	9
ART. 13 – RECESSO UNILATERALE	9
ART. 14 – ESECUZIONE IN DANNO	10
ART. 15 – ACCERTAMENTO DANNI E ASSICURAZIONI	10
ART. 16 – SPESE DI CONTRATTO	11
ART. 17 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI	11
ART. 18 – TUTELA DELLA PRIVACY	11
ART. 19 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	12
ART. 20 – RINVIO	12
ART. 21 – DISPONIBILITÀ DI UNA NUOVA CONVENZIONE CONSIP	12
ART. 22 – CONTROVERSIE	13

ART. 1 – OGGETTO E CARATTERISTICHE DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di conduzione tecnica dei corsi di ginnastica dolce per anziani per il periodo novembre 2018/maggio 2019, con aggiudicazione ai sensi dell'art. 36 e 37 del D.lgs. n. 50/2016, mediante procedura RDO da espletarsi nel portale del Mercato della Pubblica Amministrazione, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016, previo avviso pubblico esplorativo per l'acquisizione di manifestazioni di interesse, riservato agli operatori economici interessati in possesso dei requisiti stabiliti per la tipologia di servizio di cui trattasi, presenti nel Mercato elettronico abilitati per la fornitura di servizi rientranti nell'iniziativa: Servizi Sociali – CPV (92000000-1 – Servizi ricreativi, culturali e sportivi).

Viene previsto l'affidamento del servizio di conduzione tecnica dei corsi di ginnastica dolce a favore di residenti nel territorio comunale di età pari o superiore ai 60 anni, destinati ad un gruppo massimo di n. 25 persone per corso, per il periodo novembre 2018/maggio 2019.

Attraverso l'affidamento del servizio si intende proporre ai partecipanti attività che favoriscano una condizione di benessere psico-fisico, contribuendo inoltre a diminuire il senso di solitudine e di isolamento dell'anziano per meglio favorire il raggiungimento di obiettivi di prevenzione generale.

I corsi si terranno presumibilmente nelle seguenti sedi e con il seguente calendario:

PALESTRA Scuola Media "N. Costa" Via De Amicis - Chiavazza	LUNEDI'E GIOVEDI' DALLE 16.30 ALLE 17.30
PALESTRA BELLETTI BONA Via B. Bona, 23	LUNEDI' E GIOVEDI' DALLE 16.30 ALLE 17.30
PALESTRA Scuola Media ex Marconi Via Addis Abeba, 37	MARTEDI' E VENERDI' DALLE 16.30 ALLE 17.30
PALESTRA Scuola Elementare di Pavignano Strada Barazza - Pavignano	MARTEDI' E VENERDI' DALLE 18.15 ALLE 19.15
PALESTRA Marucca Inferiore Via Marucca, 1	MARTEDI' E VENERDI' DALLE 16.30 ALLE 17.30
CENTRO INCONTRO ANZIANI Via Delleani,34	LUNEDI' E GIOVEDI' DALLE 9.30 ALLE 10.30

L'attivazione di ciascun corso avverrà in presenza di almeno 10 iscritti, sulla base delle domande che verranno acquisite dal Settore Servizi Sociali a seguito dell'emissione di apposito avviso.

L'attivazione dei corsi sarà di n. 2 ore settimanali per i corsi con più di 10 iscritti; fino a 10 iscritti si attiveranno corsi di n. 1 ora settimanale.

Fermi restando i suddetti criteri per l'attivazione dei corsi, l'amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificarne le sedi ed il calendario laddove ciò dovesse rendersi necessario a seguito di sopravvenute diverse disponibilità delle aule/palestre comunali comunicate dal Settore Sport, che verranno tempestivamente comunicate all'affidatario, in ogni caso prima dell'inizio dei corsi. Anche nel corso dell'anno potrebbero verificarsi temporanei impedimenti delle aule/palestre per esigenze curriculari o lavori al momento non programmabili e sarà cura del Settore Servizi Sociali comunicarlo tempestivamente all'affidatario, che avrà cura di informare i corsisti.

Il servizio sopraindicato avrà inizio il 05.11.2018, si svolgerà secondo il calendario scolastico (stante l'utilizzo di palestre in uso ad istituzioni scolastiche) e si concluderà alla fine del mese di maggio 2019, salvo eventuali estensioni dovute al recupero di ore non svolte a causa di interruzioni imputabili a causa di inagibilità delle aule/palestre messe a disposizione dal Comune di Biella oppure all'assenza degli operatori incaricati della conduzione dei corsi. Qualsiasi eventuale modifica dovrà essere comunicata rispettivamente da parte del Settore Servizi Sociali o al medesimo ufficio.

L'appalto dovrà essere eseguito secondo le prescrizioni dettagliate contenute nel presente Capitolato.

ART. 2 – IMPORTO A BASE DI GARA E VALORE PRESUNTO DELL’AFFIDAMENTO

L'importo orario a base di gara è pari ad € 21,08, al netto dell'IVA nella misura di legge.

Il valore presunto dell'affidamento è quantificato in € 7.335,84 (Euro settemilatrecentotrentacinque/84), oltre IVA nella misura di legge.

Tale importo, calcolato presuntivamente sulla base dell'attivazione di n. 6 corsi di due ore settimanali (laddove se ne verificano le condizioni, come sopra indicato) nel periodo novembre 2018/maggio 2019 (348 ore in totale), è tuttavia puramente aleatorio e non vincola assolutamente l'Amministrazione Comunale a richiedere prestazioni fino alla sua concorrenza. Il compenso verrà pertanto riconosciuto "a misura" tenuto conto della tariffa oraria offerta in sede di preventivo di spesa, tramite la quantificazione esatta delle ore di lezione effettuate.

I costi per la sicurezza a carico della Stazione Appaltante sono valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008.

ART. 3 – OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune si obbliga:

- a mettere a disposizione le aule/palestre indicate in precedenza senza oneri per l'affidatario;
- a fornire n. 1 copia di chiavi di ciascuna aula/palestra sede del corso;
- ad individuare gli utenti del servizio previo avviso pubblico per la raccolta delle iscrizioni;
- a pubblicizzare l'avviso di cui al punto precedente sia attraverso il sito web istituzionale, sia attraverso l'affissione nei luoghi comunali idonei (sedi comunali, centri incontro anziani, ecc.);
- a collaborare con l'affidatario, attraverso il proprio/i referente/i, laddove ritenuto necessario.

ART. 4 – OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO

L’affidatario si obbliga:

- a gestire tecnicamente la programmazione e realizzazione di attività motoria mediante l’impiego di operatori qualificati, regolarmente contrattualizzati ed in numero sufficiente a coprire tutti i corsi che verranno attivati secondo quanto specificato in precedenza, in possesso di diploma in educazione fisica rilasciato dall’ISEF o laurea in scienze motorie o laurea in fisioterapia, i cui nominativi verranno forniti al Comune di Biella prima dell’inizio dei corsi, unitamente alla certificazione attestante i titoli di studio posseduti. Tale elenco dovrà essere aggiornato a cura dell’affidatario in caso di avvicendamenti nella conduzione dei corsi;
- a farsi carico, attraverso gli operatori che svolgeranno i corsi, dell’apertura e relativa chiusura delle aule/palestre di proprietà comunale utilizzate per la realizzazione dei corsi;
- a fornire ai partecipanti le eventuali piccole attrezzature ginniche che dovessero rendersi necessarie durante lo svolgimento delle attività motorie e/o a richiedere ai partecipanti di volersene munire;
- a controllare, al termine di ciascuna lezione del corso, che nelle aule/palestre non resti depositato alcun materiale utilizzato durante la lezione e/o altro materiale di proprietà dell’affidatario o dei partecipanti al corso;
- a comunicare al Comune il proprio/i referente/i ed a garantirne adeguata reperibilità;
- al rispetto del vigente Regolamento per l’assegnazione e per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali, che verrà trasmesso a cura dell’Amministrazione;
- ad adottare, nello svolgimento dei corsi, in via generale, tutte le cautele e gli accorgimenti volti alla migliore attenzione verso gli utenti quanto alla loro dignità e individualità, nonché a principi di rispetto, cortesia ed armonia, in coerenza con il contesto e le finalità del servizio e, contemporaneamente, con i principi motivazionali nei confronti delle persone che parteciperanno alle attività;
- al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale, il segreto d’ufficio nonché la protezione dei dati personali, in osservanza del Regolamento UE n. 679/2016 e della deontologia professionale ed assume la qualifica di responsabile del trattamento dei dati relativi agli utenti del servizio;
- a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni di cui i propri operatori siano venuti in possesso nell’ambito dell’attività prestata.

ART. 5 – DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO DEL CONTRATTO

Il contratto relativo al presente appalto non può essere ceduto né subappaltato, a pena di nullità. In caso di inottemperanza a tale divieto, il contratto con l’aggiudicatario deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, oltre al risarcimento di eventuali danni e delle spese.

ART. 6 – RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE

L’affidatario deve provvedere a garantire lo svolgimento a regola d’arte del servizio in base a quanto previsto nel presente Capitolato.

Il soggetto affidatario dovrà attenersi a tutte le norme legislative e regolamentari vigenti in materia di CCNL, igiene, tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, infortuni, tutela e sostegno della maternità e della paternità, nonché ogni altra normativa generale o di settore nel tempo applicabile al rapporto.

L'affidatario con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, è tenuto ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/4/2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), nonché dal Codice di Comportamento interno del Comune di Biella ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dello stesso D.P.R. A tal fine l'Amministrazione trasmetterà al soggetto affidatario, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 62/2013, copia del decreto e del Codice di comportamento stessi, per una loro più completa e piena conoscenza. Il soggetto affidatario si impegna a trasmettere copia degli stessi ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo e deve essere in grado in qualsiasi momento di fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16.4.2013 n. 62 e sopra richiamati può costituire causa di risoluzione del contratto. Il Comune, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al soggetto affidatario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

L'affidatario provvederà, a propria cura e spese, al reclutamento degli operatori necessari al funzionamento del servizio richiesto dal presente Capitolato e si impegna all'osservanza delle leggi e dei contratti collettivi di lavoro applicabili relativamente al servizio oggetto del presente appalto, obbligandosi ad applicare nei confronti del personale, assunto a qualsiasi titolo, condizioni contrattuali, normative e retributive che siano:

- adeguate alle prestazioni richieste;
- compatibili con le forme di reclutamento del personale utilizzabili in base al proprio tipo di costituzione sociale e al regime fiscale di appartenenza attuate nel rispetto delle forme di assunzione e dei trattamenti retributivi e contributivi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro.

Il Comune è sollevato da ogni controversia, presente o futura, derivante o conseguente, circa il rapporto intercorrente tra l'affidatario ed i propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo impiegati nel servizio oggetto di affidamento.

L'affidatario provvederà affinché tutti gli operatori impegnati nella conduzione dei corsi siano in regola con riferimento ai requisiti di idoneità professionale richiesti per l'espletamento del servizio di cui trattasi.

La formazione del personale in materia di sicurezza sul lavoro è obbligatoria e si intende a carico dell'affidatario.

L'affidatario assumerà a proprio esclusivo carico la più completa ed assoluta responsabilità civile e penale per sinistri o danni di qualsiasi genere, direttamente o indirettamente causati o subiti dagli operatori impegnati nella conduzione dei corsi, sollevando espressamente ed interamente il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità, anche indiretta, nonché di ogni genere al riguardo.

L'affidatario, tenuto per legge a tutte le previdenze a carattere sociale a favore del proprio personale, esonera il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità relativa alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, invalidità, vecchiaia, disoccupazione involontaria, malattia, etc., nonché al pagamento di tutti gli altri contributi che restano a carico dell'affidatario stessa, a sua totale ed esclusiva responsabilità a favore del proprio personale, secondo la normativa nel tempo vigente.

L'affidatario si assume completamente tutti gli oneri per imposte e tasse, nessuna esclusa, applicati od applicabili in futuro in relazione all'oggetto dell'affidamento, nonché tutte le previdenze necessarie per evitare il verificarsi di danni alle persone ed alle cose, come pure le spese di

assicurazione e l'eventuale risarcimento di danni, esonerando in tal senso il Comune da qualsiasi responsabilità per incidenti e danni che dovessero subire terzi.

L'affidatario dovrà garantire la riservatezza riguardo ai dati personali degli utenti e alle notizie relative al servizio. I propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo impiegati nel servizio oggetto di affidamento dovranno costantemente adeguare il proprio comportamento ai principi dell'etica professionale.

L'affidatario è tenuto all'osservanza del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e si impegna a trattare i dati personali dei fruitori del servizio nel rispetto di quanto previsto da detta normativa. Dati ed informazioni devono essere trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti comunali. In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento, alla comunicazione dei dati personali di soggetti fruitori dei servizi l'affidatario adotta tutte le misure organizzative e procedurali, sia di rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi. I propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo impiegati nel servizio oggetto di affidamento sono tenuti a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui siano venuti a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

L'affidatario si impegna a portare a conoscenza dei propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo impiegati nel servizio oggetto di affidamento le condizioni del presente Capitolato.

Tra l'Amministrazione Comunale e gli operatori impegnati nella conduzione dei corsi non deriva dal presente Capitolato alcun tipo di rapporto contrattuale. Ogni rapporto sia esso economico che legale, intercorre direttamente con l'affidatario.

ART. 7 – PERMESSI ED AUTORIZZAZIONI

L'affidatario, oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente Capitolato, avrà l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni derivanti dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore a livello nazionale, regionale e comunale o che possano essere eventualmente emanate durante il corso dell'affidamento, comprese le norme regolamentanti l'igiene e comunque aventi attinenza con i servizi oggetto dell'affidamento.

ART. 8 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

I pagamenti avverranno di norma con cadenza mensile, in rapporto alle ore effettivamente svolte nel mese di riferimento, fermo restando il limite totale di n. 348 ore.

Le fatture, emesse dopo l'esecuzione del servizio e regolarmente intestate al Comune di Biella, saranno liquidate entro 30 giorni dalla data di ricevimento, previo controllo da parte dell'ufficio Servizi Sociali della regolarità delle prestazioni eseguite.

In ottemperanza ai disposti di cui all'art. 1 comma 629 lettera b) L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), il Comune di Biella provvederà al versamento diretto allo Stato dell'IVA dovuta per le prestazioni ad esso fatturate in regime di split payment per il presente servizio.

La fatturazione delle prestazioni afferenti il servizio in oggetto dovrà essere esclusivamente di tipo elettronico come previsto dalla Direttiva CE 1999/93 e trasmesse esclusivamente mediante SDI e secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM 55/2013. A tale proposito si comunica il “Codice Univoco Ufficio” IPA: MICOGC.

Il pagamento delle fatture è subordinato al regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario, nonché alla verifica positiva della regolarità contributiva accertata mediante acquisizione di DURC, in mancanza del quale si procederà a quanto disposto dal comma 5, art. 30, del D.lgs. n. 50/2016.

ART. 9 – CONTROLLI

Il Settore di riferimento del Comune provvederà al monitoraggio e al controllo delle attività, per accertare che siano compiute secondo le condizioni poste dal presente Capitolato e si riserva, pertanto, la facoltà di eseguire, mediante propri incaricati, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, controlli e verifiche; qualora fossero riscontrate irregolarità, l'affidatario dovrà provvedere immediatamente ai correttivi necessari.

ART. 10 – PENALITA'

L'affidatario, nell'esecuzione del servizio contemplato nel presente Capitolato, avrà l'obbligo di seguire tutte le disposizioni di Legge e dei Regolamenti concernenti il servizio stesso.

Ove non attenda a tali obblighi, ovvero nei casi di inadempimento degli obblighi contrattuali e del presente capitolato che non comportino la risoluzione del contratto ai sensi dei successivi artt. 11, 12 e 13, di cui l'Amministrazione venga a conoscenza su segnalazione dei partecipanti ovvero rilevato a seguito di verifica, sarà oggetto di diffida ad adempiere entro il termine massimo di 24 ore. Decorso inutilmente detto termine, previa contestazione dell'inadempienza alla quale l'affidatario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro dieci giorni dalla notifica della contestazione, sarà applicata una penale, di entità variabile da un minimo di Euro 60,00 ad un massimo di Euro 260,00 per ogni singola infrazione in rapporto alla gravità dell'inadempienza o della recidività.

Si procederà al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è stato assunto il provvedimento.

L'applicazione delle penalità previste dal presente articolo è indipendente dai diritti spettanti al Comune per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi e non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento del Comune sono notificate all'affidatario in via amministrativa.

Dopo la comminazione di almeno 5 penalità di qualsiasi importo il Comune potrà dare luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento del danno.

ART. 11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E' facoltà del Comune procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi di inadempimento:

- a) Sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell'affidatario della gestione del servizio, salvo che per motivi di forza maggiore non dipesi dalla volontà della stessa;
- b) Quando l'affidatario si renda colpevole di frode ed in caso di fallimento;
- c) Quando siano state comminate ripetute penalità per violazione dei patti contrattuali o delle disposizioni di Legge o Regolamenti relativi ai servizi, formalmente sanzionate dal Comune con l'applicazione di almeno n. 5 penalità di qualsiasi importo;
- d) Qualora l'affidatario, con le sue inadempienze nei confronti dei propri dipendenti, ponga in essere i presupposti e le condizioni per l'applicazione dell'art. 1676 del Codice Civile;
- e) Qualora l'affidatario infranga gli ordini emessi nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo del Comune;
- f) Quando l'affidatario ceda ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, i diritti o gli obblighi inerenti al presente Capitolato;
- g) In caso di frequente violazione degli orari delle attività previste nello svolgimento del servizio;
- h) Negli altri casi espressamente previsti dal presente capitolato.

E' comunque riconosciuta all'Amministrazione la facoltà di chiedere all'affidatario la corresponsione dell'importo delle penali previste all'art. 10 del presente Capitolato.

ART. 12 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto si intende risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, in caso di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o situazioni di accertata insolvenza dell'impresa.

Il contratto è altresì risolto di diritto:

- in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L. 13/08/2010 n. 136, nonché in caso di mancata;
- qualora l'affidatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento le coperture assicurative previste dall'art. 15 del presente Capitolato, in quanto l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia di tali polizze, è condizione essenziale.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione, in forma di PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

In caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti (sia i danni materiali diretti sia i danni eventualmente derivanti dalla mancata attivazione del servizio e della fornitura).

ART. 13 – RECESSO UNILATERALE

E' prevista, per entrambe le parti, la possibilità di recedere unilateralmente dal contratto, mediante comunicazione scritta inviata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con PEC e con preavviso di trenta giorni:

- da parte del Comune, per manifesta incapacità dell'affidatario di far fronte agli impegni presi;
- da parte dell'affidatario, per richieste da parte del Comune quantitativamente superiori a quelle pattuite nella presente convenzione.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale si applicano le norme degli artt. 1321 e seguenti del Codice Civile.

ART. 14 – ESECUZIONE IN DANNO

Indipendentemente da quanto previsto dagli artt. 11, 12 e 13, qualora l'affidatario si riveli inadempiente, anche solo parzialmente, agli obblighi derivanti dall'esecuzione del contratto, l'Amministrazione appaltante avrà facoltà di ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale del servizio rimasto ineseguito, addebitando i relativi costi all'affidatario.

Resta in ogni caso fermo il diritto di risarcimento dei danni che possano essere derivati all'Amministrazione e a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

ART. 15 – ACCERTAMENTO DANNI E ASSICURAZIONI

L'affidatario manleva e tiene indenne il Comune da qualsiasi responsabilità verso terzi conseguente all'espletamento del servizio. Tiene indenne altresì degli eventuali danni causati al Comune per fatti connessi all'espletamento del servizio per i quali il Comune sia chiamato a qualsiasi titolo a rispondere.

L'accertamento dei danni al Comune sarà effettuato dal medesimo alla presenza del Responsabile identificato dall'affidatario, previamente avvertito in modo tale da consentire all'affidatario stesso di esprimere la propria valutazione.

Qualora l'affidatario non partecipi all'accertamento in oggetto, il Comune provvederà autonomamente. I dati così accertati costituiranno un titolo sufficiente al fine di attivare l'eventuale richiesta di risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto al Comune.

Qualora l'affidatario non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato dalla relativa lettera di notifica, il Comune è autorizzato a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sul corrispettivo di prima scadenza ed eventualmente sui successivi.

L'affidatario deve quindi ritenersi sempre responsabile, sia verso il Comune che verso gli utenti e terzi in genere, per danni derivanti da attività di impresa nell'esecuzione di tutti i servizi oggetto del presente Capitolato, compresi i danni a persone o cose affidate in consegna e custodia all'assicurato a qualsiasi titolo o destinazione. Esso è pure responsabile dell'operato dei dipendenti o degli eventuali danni che dal personale potessero derivare al Comune di Biella o ai partecipanti e ai terzi in genere.

Il Comune di Biella è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale impegnato per l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da ritenersi già compreso o compensato nel corrispettivo derivante dall'affidamento.

L'affidatario assume in proprio ogni responsabilità per danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'affidatario stesso, quanto dell'Amministrazione comunale e di terzi.

A tal fine all'atto della stipulazione del contratto, pena la revoca dell'aggiudicazione, dovrà dimostrare di avere in corso, con una primaria compagnia assicurativa, idonea polizza assicurativa valida per l'intero periodo dell'erogazione del servizio oggetto del presente appalto, con massimali adeguati alle condizioni di rischio che lo stesso implica, debitamente quietanzata, per le seguenti tipologie:

- a) polizza RCT (Responsabilità civile verso terzi) con adeguati massimali per sinistro, per persona, per danni a cose o animali;

- b) polizza RCO (Responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro) con adeguati massimali per sinistro, per persona.

Inoltre, l'affidatario deve provvedere ad attivare, per i partecipanti ai corsi di ginnastica di dolce, apposita copertura assicurativa contro gli infortuni, con costi a proprio carico, ovvero a carico dei partecipanti nel caso in cui per la partecipazione ai corsi fosse prevista la sottoscrizione di una tessera associativa comprensiva della garanzia di cui trattasi.

La polizza assicurativa non libera il contraente dalle proprie responsabilità, avendo la stessa esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. Eventuali scoperti e franchigie rimangono a carico del contraente medesimo.

L'affidatario dovrà essere in grado di provare in qualsiasi momento le coperture assicurative di cui al presente articolo.

ART. 16 – SPESE DI CONTRATTO

Sono a carico della affidatario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, bollo e registro, copie del contratto e di documenti che debbano essere eventualmente consegnati, nonché le spese di bollo per gli atti relativi alla gestione e contabilizzazione del servizio.

ART. 17 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, in ordine al procedimento cui si riferisce il presente Capitolato, si informa che:

- Le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti strettamente allo svolgimento della procedura ed all'affidamento del servizio in oggetto;
- Il conferimento dei dati si configura come onere dell'operatore economico in fase di svolgimento della procedura e di affidamento del servizio in oggetto;
- L'eventuale rifiuto di rispondere comporta l'impossibilità di procedere con l'affidamento del servizio in oggetto o la decadenza dall'aggiudicazione.

I soggetti o le categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati sono:

- Il personale interno del Comune addetto agli uffici che partecipano al procedimento;
- I concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
- Ogni altro soggetto che abbia interesse a partecipare al procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e successive modificazioni.

L'interessato ha diritto alla protezione dei dati che lo riguardano, ha diritto di accedere ai dati personali allo stesso riferiti e di esercitare, nei confronti del titolare e del contitolare gli altri diritti previsti dagli artt. 16 e seguenti del Regolamento UE n°679/2016, cui si rinvia.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Biella.

ART. 18 – TUTELA DELLA PRIVACY

L'operatore economico si impegna ad accettare, in caso di aggiudicazione, la nomina quale responsabile del trattamento dei dati relativi agli utenti del servizio ed a rispettare la normativa specifica in materia di tutela della privacy prevista dal Regolamento UE n. 679/2016, comunicando l'avvenuta individuazione di eventuali sub-responsabili. Il trattamento potrà riguardare anche dati

idonei a rilevare lo stato di salute riferiti agli utenti del servizio, nonché dati idonei a rilevare informazioni sui loro familiari. Dati e informazioni devono essere trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dal Capitolato e dalla normativa in esso richiamata.

ART. 19 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del contratto per l'affidamento del servizio, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136 e s.m.i..

L'affidatario, in particolare, si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 7 gg. dall'accensione del/i conto/i dedicato/i al contratto o, se già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni connesse al contratto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i.

L'affidatario si impegna, inoltre, a comunicare alla Stazione Appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 gg. dal verificarsi della stessa.

L'affidatario si impegna a far sì che le coordinate IBAN comunicate per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovuto dai partecipanti corrispondano a quelle sopra indicate.

Nel caso in cui l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui sopra, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata AR, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

ART. 20 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si rinvia a quanto disposto dal Codice Civile, dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dai Regolamenti Comunali e quant'altro a norma di legge applicabile.

ART. 21 – DISPONIBILITÀ DI UNA NUOVA CONVENZIONE CONSIP

Qualora dovesse essere resa disponibile una nuova convenzione Consip che preveda condizioni di maggior vantaggio economico, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, il contratto relativo alla presente commessa potrà essere risolto.

La risoluzione è preceduta da una preventiva comunicazione che il Comune si farà carico di trasmettere all'operatore economico.

L'operatore economico, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, potrà esprimere la volontà di adeguare i corrispettivi previsti nel contratto a quelli inseriti nelle convenzioni Consip.

Decorso inutilmente il termine di cui al punto precedente, il Comune potrà recedere dal contratto senza ulteriore comunicazione, corrispondendo all'operatore economico quanto stabilito dalla normativa sopra menzionata.

ART. 22 – CONTROVERSIE

Per qualunque controversia dovesse sorgere tra il Comune e la Ditta affidataria in ordine alla fornitura oggetto del presente capitolato sarà competente esclusivamente il Foro di Biella, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Biella, lì 31 agosto 2018

IL DIRIGENTE
(Dr.ssa Germana ROMANO)
f.to in originale